



Al dott. Sandro Raimondi
Difensore civico della Provincia autonoma di Trento

per conoscenza

Alla dott. Giorgia Loss
Servizio assistenza aula e organi assembleari
Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Trento, 17 luglio 2026

**RICORSO AL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ai sensi dell'art. 5, comma 8, d.lgs. 33/2013 e dell'art. 116 c.p.a.**

Ricorrente

Associazione Più Democrazia in Trentino, codice fiscale 96099660225, in persona del Presidente Alex Marini, nato a Tione di Trento il 21 dicembre 1977 e residente in via Giovanni a Prato 22/A a Rovereto, con sede legale in Trento, PEC: piudemtrentino@pcert.postecert.it.

Amministrazione resistente

Consiglio della Provincia autonoma di Trento – Servizio assistenza aula e organi assembleari, in persona della Dirigente dott.ssa Giorgia Loss.

PEC: consiglio.provincia@pec.provincia.tn.it

Oggetto del ricorso: **Impugnazione del diniego/differimento dell'accesso ai processi verbali delle sedute della Commissione speciale d'indagine sulla società Hydro Dolomiti Energia, comunicato all'associazione Più Democrazia in Trentino in data 16 luglio 2026, prot. CPTN/P/16/07/2026-0010319.**

PREMESSE

In data 6 luglio 2026, l'associazione ricorrente ha presentato istanza di accesso ai sensi degli artt. 49 e 148 del [Regolamento interno del Consiglio provinciale](#) (allegato 1), chiedendo

copia dei processi verbali delle sedute della Commissione speciale d'indagine sulla società Hydro Dolomiti Energia già approvati, nonché di quelli che verranno approvati in futuro.

L'art. 49, comma 3, del Regolamento interno stabilisce che: *"I processi verbali, una volta approvati, sono pubblici"*.

Tale disposizione non prevede eccezioni automatiche per le commissioni speciali o di indagine.

La Commissione speciale d'indagine ex art. 148 del Regolamento interno non è equiparabile alle commissioni parlamentari d'inchiesta di cui all'[art. 82 Cost.](#)

Le commissioni parlamentari d'inchiesta sono organi straordinari, istituiti con legge o risoluzione, dotati di poteri investigativi paralleli a quelli della magistratura. La Corte costituzionale ha chiarito che tali commissioni non giudicano, ma raccolgono *"notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere"*, nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria.

La Commissione speciale provinciale ha invece un mandato di natura ricostruttiva e valutativa, privo di profili penalmente rilevanti: ricostruzione del percorso storico della società Hydro Dolomiti Energia; analisi della praticabilità del coinvolgimento dei cittadini e degli enti locali nella gestione delle grandi derivazioni idroelettriche.

Non si tratta di attività investigativa assimilabile a quella giudiziaria.

L'art. 48 del Regolamento interno prevede che la segretezza delle sedute debba essere deliberata dalla Commissione, motivata e limitata ai soli argomenti per i quali sussistono ragioni di segretezza nell'interesse dello Stato, della Regione o della Provincia.

Nel caso di specie non risulta alcuna deliberazione di seduta segreta.

Il diniego (allegato 2) del 16 luglio 2026 richiama l'art. 5-bis, comma 1, lett. g), del [decreto legislativo 33/2013](#), sostenendo che l'accesso sarebbe differito per tutelare il *"regolare svolgimento dell'attività ispettiva"*.

Tale richiamo è improprio, poiché:

- l'istanza non è di accesso civico generalizzato, ma di accesso documentale regolato dal Regolamento interno;
- l'art. 5-bis non può derogare alla pubblicità dei verbali prevista dall'art. 49;
- la Commissione non ha deliberato alcuna segretezza ai sensi dell'art. 48.

La motivazione del diniego è generica e non circostanziata: non indica quali specifici elementi dell'indagine verrebbero compromessi dalla conoscibilità dei verbali.

Inoltre, anche le commissioni parlamentari d'inchiesta – che operano in contesti ben più delicati – prevedono la pubblicità pressoché assoluta dei propri lavori, salvo deliberazioni specifiche di segretezza.

MOTIVI DI RICORSO

1. Violazione dell'art. 49, comma 3, del Regolamento interno

I verbali delle sedute delle commissioni, una volta approvati, sono pubblici.

La norma è chiara, non condizionata e non derogabile mediante richiamo all'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.

2. Violazione dell'art. 48 del Regolamento interno

La segretezza delle sedute deve essere deliberata dalla Commissione.

Nel caso di specie non risulta alcuna deliberazione di seduta segreta né alcuna motivazione che giustifichi la riservatezza.

3. Erronea applicazione dell'art. 5-bis del d.lgs. 33/2013

Il diniego si fonda su una norma relativa all'accesso civico generalizzato, non applicabile all'accesso documentale regolato dal Regolamento interno del Consiglio provinciale.

4. Difetto di motivazione e illogicità manifesta

La motivazione del diniego è meramente ipotetica (*“potrebbe compromettere il regolare svolgimento dell'attività ispettiva”*), priva di elementi concreti e non pertinente rispetto alla natura della Commissione.

5. Violazione dei principi di trasparenza e partecipazione

La Commissione ha un mandato di natura ricostruttiva e partecipativa, non investigativa in senso tecnico.

La trasparenza dei verbali è funzionale alla partecipazione dei cittadini e degli enti locali, obiettivo esplicitamente previsto dal mandato della Commissione.

RICHIESTA

L'associazione Più Democrazia in Trentino, come sopra rappresentata,

chiede al Difensore civico:

- di accogliere il presente ricorso;
- di ordinare al Consiglio provinciale di Trento la trasmissione dei processi verbali delle sedute della Commissione speciale d'indagine sulla società Hydro Dolomiti Energia già approvati alla data dell'istanza del 6 luglio 2026;
- di ordinare altresì la trasmissione dei processi verbali che verranno approvati in futuro, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento interno;
- di dichiarare illegittimo il differimento disposto con nota prot. CPTN/P/16/07/2026-0010319.
- di censurare, fermo restando i limiti connessi alla normativa sulla protezione dei dati personali, la richiesta dell'Amministrazione di non pubblicare e non diffondere i verbali, nella parte in cui essa eccede i limiti normativi, al fine di favorire la conoscenza e la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico su un tema di rilevanza politica e istituzionale.

Notificazioni

Il presente ricorso viene notificato, ai sensi dell'art. 5, comma 8, d.lgs. 33/2013, al:

Consiglio della Provincia autonoma di Trento – Servizio assistenza aula e organi assembleari

PEC: consiglio.provincia@pec.provincia.tn.it

In allegato:

- istanza di accesso del 22 giugno 2026 notificata via posta elettronica certificata il 6 luglio 2026
- diniego notificato il 16 luglio 2026 - prot. CPTN/P/16/07/2026-0010319

Luogo e data

Trento, 16 luglio 2026

Il Presidente dell'associazione

Alex Marini